



## CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Affari Istituzionali

### DISCIPLINARE DI GARA

**Gara europea mediante Procedura Aperta**

**Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**

**Criterio: Minor Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c.4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016**

### **SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA PER GLI UTENTI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA RESIDENTI A SESTO SAN GIOVANNI E COLOGNO MONZESE**

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1892/2021 del 31.12.2021, modificata con determinazione dirigenziale n. 19/2022 del 19.1.2022, questa Amministrazione ha disposto di affidare il servizio in oggetto mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice)

Le attività oggetto del servizio si svolgeranno di preferenza presso le sedi dei Servizi Sociali del Comune di Sesto San Giovanni, Via B. Croce n. 12 e n. 84 e presso la sede dei Servizi Sociali del Comune di Cologno Monzese, Via Petrarca, 11.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma Sintel) accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

**Codice Identificativo Gara (CIG): n. 909219195D**

**Categoria di servizio:** Servizi sociali di cui all'art. 140 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e all'allegato IX D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50.

**CPV:** 85320000-8 "Servizi sociali"

**Codice NUTS:** ITC4C

**Il Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Daniela Zappaterra, Responsabile del Settore Servizi Socio Educativi.

**Ente Appaltante:** Comune di Sesto San Giovanni in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale (Legge 328/2000).

#### **PUBBLICAZIONI**

Il bando di gara sarà:

- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
- pubblicato sulla Piattaforma Sintel di Regione Lombardia;
- pubblicato sul profilo del committente [www.sestosg.net](http://www.sestosg.net), sul profilo internet della Regione Lombardia: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/>, sul sito internet dell'ANAC, sul profilo del Ministero Infrastrutture e Trasporti – sezione bandi e gare, sull'albo pretorio on line del Comune di SESTO SAN GIOVANNI, su due quotidiani a diffusione Regionale e su due quotidiani a diffusione Nazionale.

## **PIATTAFORMA TELEMATICA**

Il funzionamento della Piattaforma Sintel avviene nel rispetto della legislazione vigente e in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *Electronic Identification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma Sintel.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma Sintel.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma Sintel;
- utilizzo della Piattaforma Sintel da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma Sintel o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma Sintel e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, alla sezione "Bandi di gara" nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma Sintel garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma Sintel è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma Sintel sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma Sintel è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

## **DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel, che disciplinano, tra le altre cose, anche il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma Sintel;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- e) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- f) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- g) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Sintel.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite il n. verde 800116738.

## DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale;
- DGUE;
- Patto di Integrità.

La documentazione completa è reperibile sulla piattaforma Sintel (<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria>) alla funzionalità "Documentazione di gara" della procedura e sul sito internet: [www.sestosg.net](http://www.sestosg.net), - Sezione "Bandi di gara".

### CHIARIMENTI

I concorrenti possono richiedere chiarimenti sulla documentazione di gara e sulle condizioni contrattuali esclusivamente in forma scritta tramite la piattaforma Sintel.

Tali richieste dovranno pervenire entro e non oltre il giorno **1 marzo 2022**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre il giorno sopra indicato.

Il Comune provvederà alla pubblicazione delle risposte entro il **4 marzo 2022**, a norma dell'art. 74, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti inoltrate tramite mezzi diversi dalla Piattaforma Sintel.

Tutte le richieste e le relative risposte debitamente emendate in modo da garantire l'anonimato del richiedente nonché eventuali informazioni relative alla procedura, verranno messe a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma Sintel nella sezione "comunicazioni di procedura"; gli stessi hanno l'onere di consultarle a decorrere dal periodo sopraindicato.

Il concorrente, terminate le operazioni di gara, per qualsiasi comunicazione con la Stazione appaltante dovrà utilizzare unicamente l'indirizzo di posta certificata: [comune.sestosg@legalmail.it](mailto:comune.sestosg@legalmail.it).

Pertanto non verranno prese in considerazione eventuali comunicazioni inviate via Sintel.

## **COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Il medesimo indirizzo indicato in sede di gara dovrà essere riportato negli appositi spazi della piattaforma Sintel in sede di accreditamento alla stessa da parte dell'operatore economico partecipante, al fine di ricevere le notifiche di trasmissione messaggi da parte della Stazione appaltante.

Salvo quanto disposto nel paragrafo "CHIARIMENTI", penultimo capoverso, del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite Piattaforma Sintel e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

### **OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto del presente appalto è l'affidamento del "Servizio di supporto all'inclusione socio lavorativa per gli utenti beneficiari del Reddito di Cittadinanza dei Comuni di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese".

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28/03/2019, viene approvato il Reddito di Cittadinanza. Il provvedimento si compone di due parti: un beneficio economico, erogato mensilmente dall'INPS attraverso una carta di pagamento elettronica e un progetto personalizzato - Patto per l'inclusione sociale - di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

Il Patto per l'inclusione sociale, i sostegni in esso previsti e la presa in carico da parte del Case manager costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, così come l'attivazione di interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà, già definiti dall'art. 7 del D. Lgs. 147/2017.

Il comma 15) del Decreto legislativo n. 4/2019 stabilisce che il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali.

I PUC sono progettati e svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni e possono essere realizzati presso la/le Pubbliche Amministrazioni o presso degli Enti di terzo Settore, come definiti dall'articolo 4, comma 1, del D. Lgs. 117/2017. Il catalogo dei PUC attivati, per ambito di attività e numero di posti disponibili, è comunicato dal comune nell'apposita sezione della Piattaforma GEPI per essere reso disponibile ai responsabili della valutazione multidimensionale finalizzata alla definizione del Patto per l'inclusione sociale.

I succitati Decreti indicano, nel dettaglio, il sistema di prestazioni da erogare a favore dei beneficiari, le regole per l'ingaggio per i progetti a favore della collettività e precisano che il percorso di presa in carico deve interessare tutto il nucleo familiare e non solo il cittadino beneficiario del contributo.

Per sostenere i Comuni nelle attività di propria competenza presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386 - è stato istituito il

“Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale”. Il Fondo è destinato a garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni riferiti ai servizi per l'accesso, la valutazione del bisogno, la progettazione personalizzata, inclusiva dei sostegni che si affiancano al beneficio economico.

Al Comune di Sesto San Giovanni – in qualità di ente capofila dell'Ambito territoriale – vengono assegnate dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali:

- Euro 607.884,00 Quota Servizi Fondo Povertà 2019 (assegnati con Decreto Ministeriale di riparto del Fondo povertà anno 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2020 con n. 177 e ripartiti con Delibera di Giunta Regionale) di cui 120.645,70 già impiegati su precedenti progettazioni;
- Euro 1.019.617,44 Quota Servizi Fondo Povertà 2020 (assegnati con Decreto interministeriale in data 28 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 2/2/2021 al n. 197).

Il servizio oggetto del presente appalto ha la finalità di integrare i diversi interventi sociali, educativi e di supporto all'inclusione oltre il supporto alla realizzazione dei PUC.

In merito alla realizzazione dei PUC i Comuni di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese individueranno nel personale in forze un referente per Comune, così da facilitare le relazioni con gli uffici comunali e con le organizzazioni/enti coinvolti.

Nella progettazione degli interventi e nella definizione dei Patti per l'Inclusione si dovrà tener conto che la questione abitativa rappresenta uno dei problemi maggiormente rilevanti nella casistica dei percettori Reddito di Cittadinanza.

Formano oggetto del “Servizio di supporto all'inclusione socio lavorativa per gli utenti beneficiari del Reddito di cittadinanza residenti a Sesto San Giovanni e Cologno Monzese le seguenti prestazioni, come di seguito descritte:

- Prestazioni di Servizio Sociale;
- Interventi di tipo educativo rivolti ad adulti e minori;
- Tutoring per la realizzazione dei Progetti di Utilità Collettiva;
- Interventi di supporto psicologico;
- Attività di coordinamento del Servizio;
- Attività di supporto organizzativo e logistico alla gestione dei PUC.

#### **Tabella n. 1**

<b>Attività A: Prestazioni di Servizio Sociale</b>
<p>L'Assistente Sociale garantisce la presa in carico dei cittadini beneficiari del Reddito di Cittadinanza residenti nei Comuni di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese.</p> <p>Il percorso di presa in carico si sviluppa per l'intera durata di erogazione del beneficio e prevede le seguenti fasi di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valutazione dello stato di bisogno attraverso gli strumenti predisposti dal Ministero del lavoro e delle politiche Sociali (Analisi preliminare e approfondimento tramite il quadro di analisi);</li> <li>- predisposizione del progetto individualizzato;</li> <li>- attivazione degli strumenti/interventi volti al superamento della condizione di povertà e di promozione dell'inclusione sociale.</li> </ul> <p>Inoltre, l'Assistente sociale in qualità di referente dei casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- partecipa alle eventuali equipe multidisciplinari anche in collaborazione con i servizi socio sanitari;</li> <li>- interviene alle riunioni dei Servizi Sociali di Sesto e Cologno;</li> <li>- collabora con i servizi specialistici, eventualmente coinvolti sul caso;</li> <li>- collaborazione con i tutor degli utenti impegnati nei PUC per il monitoraggio degli stessi</li> <li>- monitoraggio ed eventuale rimodulazione del progetto;</li> <li>- utilizza la piattaforma ministeriale GePi (Gestione patti inclusione) per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti.</li> </ul>
<b>Attività B: Interventi educativi rivolti ad adulti e minori</b>
<p>L'educatore supporta la presa in carico dei cittadini beneficiari del Reddito di Cittadinanza residenti nei Comuni di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese attraverso i seguenti interventi.</p> <p><u>Interventi rivolti a giovani e adulti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sostegno educativo finalizzato al rinforzo delle competenze trasversali (life skill) che rappresentano dei prerequisiti necessari all'inserimento lavorativo. In particolare si</li> </ul>

- insisterà sulle competenze relazionali e sul problem solving.
- Sostegno educativo rivolto ai giovani adulti sugli aspetti motivazionali legati alla ricerca del lavoro.
- Accompagnamento ai servizi territoriali e alle agenzie di lavoro.
- Attività di supporto alla ricerca attiva del lavoro come ad esempio: predisposizione di CV e simulazione di un colloquio.
- Accompagnamento ai servizi sanitari e sociosanitari in presenza di utenti con problematiche di salute.
- Realizzazione di percorsi di supporto alla gestione del budget familiare.
- Promozione forme di auto-organizzazione e mutuo aiuto.
- Supporto nella gestione delle relazioni familiari.

Tutte le attività rivolte agli adulti si realizzeranno individualmente o in piccoli gruppi.

Interventi rivolti ai minori:

- Assistenza domiciliare.
- Aiuto nei compiti – supporto scolastico e accompagnamento territoriale.

**Attività C: Tutoring per la realizzazione dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC)**

Percorsi di accompagnamento e di Tutoring nei Progetti di Utilità Collettiva (PUC) per i beneficiari tenuti agli obblighi.

Il principio cardine dei PUC è che le attività previste nell'ambito dei progetti non sono in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo, trattandosi di attività – contemplate nello specifico del Patto per il Lavoro o del Patto per l'Inclusione Sociale – che il beneficiario del Reddito di cittadinanza è tenuto a prestare e che, pertanto, non danno luogo ad alcun ulteriore diritto. I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di empowerment delle persone coinvolte.

Il tutor supporta i beneficiari tenuti all'obbligo nelle fasi di:

- elaborazione del progetto in collaborazione con l'equipe;
- individuazione dell'associazione/organizzazione ospitante (da ricercare nell'apposito "Albo territoriale delle associazioni ospitanti" in fase di costruzione);
- tenuta dei contatti con l'associazione ospitante;
- monitoraggio dell'attività di pubblica utilità;
- supporto alle organizzazioni ospitanti nell'implementazione e gestione delle attività che vedono impegnati i beneficiari;
- supporta gli uffici comunali nella gestione della procedura di attivazione del PUC relativamente agli oneri previdenziali e assicurativi (assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti);
- collabora con il case manager titolare del caso;
- collabora e si coordina con il referente PUC individuato dai Comuni di Sesto e Cologno;
- monitoraggio ed eventuale rimodulazione del progetto;
- utilizzo della piattaforma ministeriale GePi per il monitoraggio e la rendicontazione dei PUC (Apposita sezione).

**Attività D: Interventi di supporto psicologico**

Gli interventi psicologici si integrano alle competenze sociali ed educative nei percorsi di presa in carico. Nel dettaglio è richiesta:

- elaborazione, con le assistenti sociali referenti, dei progetti personalizzati di presa in carico di minori e dei loro familiari con particolare attenzione alla definizione degli obiettivi specifici e delle metodologie di intervento;
- progettazione integrata e/o attivazione di collaborazione con i servizi specialistici socio-sanitari pubblici o privati, le scuole ed altre agenzie educative della rete esistente;
- colloqui individuali o di coppia, di sostegno psicologico e di sostegno psico-pedagogico ai compiti genitoriali all'interno del progetto globale in favore della famiglia predisposto con l'assistente sociale e, se del caso, con l'educatore;
- supporto ai nuclei familiari nei quali è presente almeno un minore nei primi mille giorni di vita;
- interventi di mediazione familiare.

**Attività E: Coordinamento del servizio**

Il Coordinatore risponde della programmazione delle attività, della loro organizzazione interna, della loro integrazione con i Servizi Sociali del Comune di Sesto e di Cologno, del loro

coordinamento con l'insieme degli altri interventi, nonché della verifica dei programmi attuati. La figura di coordinamento può essere suddivisa in non più di due operatori entrambi in possesso dei requisiti professionali previsti nel Capitolato. I principali compiti del Coordinatore sono:

- programmare e organizzare le attività del Servizio in coerenza con le finalità e gli obiettivi di cui al presente Capitolato e in raccordo con il Direttore dell'esecuzione;
- partecipare a tutte le fasi di sviluppo delle attività, degli interventi verificando tempi e modi necessari per la loro realizzazione e valutazione;
- garantire l'efficacia, l'efficienza e la tempestività delle attività poste in essere;
- assicurare l'attività di raccordo con i Servizi Sociali Comunali;
- curare la regolarità della presenza del personale, trasmettendo ogni mese i fogli presenza del personale debitamente firmati;
- provvedere alla sostituzione del personale assente con le modalità indicate nel presente Capitolato (art. 16);
- assicurare che a cura degli operatori incaricati siano attuati: la predisposizione, l'aggiornamento delle cartelle degli utenti e dei progetti individuali, nonché la corretta conservazione dei fascicoli garantendone la riservatezza;
- verifica la corretta applicazione della normativa Anti-Covid 19 in relazione al personale della cooperativa;
- mantenere contatti con il Direttore dell'esecuzione per la verifica delle attività in atto, evidenziando con tempestività eventuali problematiche e ipotesi di soluzione;
- trasmettere periodicamente l'elenco aggiornato dell'utenza in carico, per garantire l'accesso ai fascicoli ed ai dati, necessario per i compiti istituzionali dell'Ente;
- trasmettere con periodicità trimestrale la rendicontazione delle attività, la relazione sullo stato di attuazione del servizio con proposte di miglioramento su eventuali fattori di criticità;
- supporta il Comune di Sesto San Giovanni nelle attività di rendicontazione delle prestazioni e delle risorse;
- partecipa alle attività e supporta l'Ufficio di Piano nella gestione del "Tavolo delle povertà" di Ambito;
- garantire il lavoro di rete con i servizi socio-sanitari ed educativi, pubblici e privati, e con il terzo settore.

#### **F) Attività di supporto organizzativo e logistico alla gestione dei PUC**

- supporta gli uffici comunali nella progettazione ed implementazione dei PUC e dei relativi accordi/convenzioni con i Soggetti del terzo Settore;
- supporta dal punto di vista organizzativo e logistico la realizzazione dei PUC (rilevazione presenze, gestione delle assenze, compilazione fogli firma e registro, ecc.)
- attività di promozione e supporto del network degli enti pubblici e del terzo settore ospitanti;
- supporto alla gestione dei PUC relativamente agli oneri previdenziali e assicurativi (assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti);
- collabora e si coordina con il referente PUC individuato dai Comuni di Sesto e Cologno;
- supporto agli uffici ai fini della rendicontazione del Fondo Povertà.

Il tutto come previsto dagli art. 3 e 4 del Capitolato speciale.

## **IMPORTO**

**Tabella n. 2**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (Euro)
1	<i>Servizio di supporto all'inclusione socio lavorativa per utenti beneficiari del reddito di cittadinanza in Sesto San Giovanni e Cologno Monzese</i>	85320000-8 (Servizi sociali)	<b>P</b>	1.435.100,70

Il valore massimo dell'importo **posto a base d'asta** è pari a **Euro 1.435.100,70**, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo è comprensivo di qualsiasi somma dovuta per il servizio ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso. Il riconoscimento di eventuali rimborsi, dovuti per esigenze di servizio, legate alle mansioni indicate, sono già ricompresi nel compenso orario.

Si specifica che gli oneri della sicurezza sono pari a **zero**.

Non vi è la necessità della redazione del DUVRI (Documento unico di Valutazione dei rischi da interferenza) in quanto non vi sono rischi da interferenze legate alla esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio.

Il corrispettivo contrattuale corrisponderà all'importo risultante dal ribasso unico percentuale rispetto a quello proposto in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria per l'attuazione di tutti i servizi richiesti dal capitolato.

Il costo della manodopera, così come previsto dall'art. 23, comma 16, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è pari a Euro 1.363.435,00.

### **MODALITÀ DI FINANZIAMENTO**

L'appalto è finanziato con risorse "Quota Servizi Fondo Povertà" istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

- Euro 487.238,30 annualità 2019 – CUP C61B19001030001;
- Euro 1.019.617,44 annualità 2020 – CUP C61B20001400001.

### **SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto è costituito da un unico lotto, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016, per ragioni di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa. La suddivisione in lotti comporterebbe, infatti, un aumento dei costi del personale deputato ai controlli amministrativi, di gara, contrattuali, esecutivi e contabili, ovvero, una dilatazione dei tempi per le verifiche, a parità di personale dedicato. Questo, in contrasto con i principi di efficacia ed efficienza che deve ispirare l'attività contrattuale secondo il criterio dell'utilizzazione ottimale delle risorse finanziarie e umane, oggi sempre più scarse, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

### **DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

#### **DURATA**

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **27 (ventisette) mesi** con presumibile decorrenza dal 1° aprile 2022 o dalla data di effettivo inizio del servizio se successiva.

Ricorrendone i presupposti, sarà dato l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del Codice.

#### **OPZIONI E RINNOVI**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima di ulteriori 27 (ventisette) mesi, per un importo totale pari a quello della presente gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore del singolo lotto mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. Tale modifica avrà una durata massima pari a 6 (sei) mesi, per un importo stimato di Euro 318.911,27, al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad Euro 2.870.201,40 a cui va aggiunta la somma di Euro 318.911,28 (per opzione prevedibilmente semestrale di proroga ex art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016) per un totale di **Euro 3.189.112,67**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

### **PRECISAZIONI RELATIVE ALLE OFFERTE**

Non sono ammesse offerte in aumento, alla pari, parziali, né offerte condizionate.

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso sia presente una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.



Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 l'Ente appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto ad alcuno dei concorrenti qualora nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Dall'aggiudicazione del presente appalto non deriva alcuna obbligazione per l'Amministrazione comunale nei confronti dell'aggiudicatario dal momento che la stazione appaltante si riserva di attivare o meno i servizi oggetto del presente appalto e pertanto il corrispettivo dovuto all'Impresa Aggiudicataria sarà rapportato ai servizi attivati ed effettivamente svolti.

L'impresa aggiudicataria prende atto che nulla sarà dovuto per i servizi eventualmente non attivati, o in caso di parziale attivazione, per la parte non attivata degli stessi.

Con riferimento all'art. 95, comma 14 del D. Lgs. 50/2016, si precisa che in sede di offerta **non** è ammessa la possibilità di presentare varianti.

#### **FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROCEDURA**

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

L'Ente appaltante si riserva inoltre la facoltà di differire i termini di formulazione dell'offerta, sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verificano anomalie nel funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o l'invio delle offerte.

#### **SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

**a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

**b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

**c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di**

**qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) del D.Lgs. 50/2016 ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I requisiti di partecipazione indicati qui di seguito devono essere posseduti dagli operatori economici concorrenti, pena l'esclusione dalla gara, al momento del termine per la presentazione delle offerte.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà mantenere il possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali per tutta la durata dell'appalto.

## REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165
- ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (art. 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di emersione dal lavoro irregolare).

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti. In caso di mancata presenza della documentazione relativa ai requisiti, gli stessi dovranno essere forniti, a seguito di richiesta, tramite Piattaforma Sintel, in fase di comprova.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

## REQUISITI DI IDONEITÀ

**1)** Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di seguito specificati secondo la propria tipologia :

**a) per le imprese (ad eccezione delle cooperative sociali e i loro consorzi, per i quali si rinvia alla seguente lettera d):**

iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti l'iscrizione

per attività coerenti all'oggetto della gara a cui intende concorrere, con l'indicazione del numero e della data di iscrizione.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**b) per le associazioni senza fine di lucro:**

1) se di carattere nazionale, iscrizione nel Registro nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento delle Politiche sociali e previdenziali;

2) se di carattere regionale o di carattere nazionale aventi una sede operativa nel territorio della Regione, iscrizione nel Registro regionale delle associazioni istituito presso la Regione;

**c) per le organizzazioni di volontariato:**

1) iscrizione nel Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito dalla Legge Regione Lombardia n. 1/2008;

2) nell'Anagrafe Unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) istituita presso il Ministero delle Finanze;

**d) per le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381:**

1) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

2) iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004 presso il Ministero delle Attività Produttive e precisamente – se si tratta di cooperativa sociale – nella Sezione “Cooperative a mutualità prevalente di diritto”, Categoria “Cooperative sociali”; tale iscrizione deve risultare da apposita menzione contenuta nel certificato della C.C.I.A.A.;

**e) per gli altri Enti che, pur diversi da quelli di cui sopra alle lettere b) – c) – d), siano Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS):**

- iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) istituita presso il Ministero delle Finanze dall'art. 11 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Dato l'inizio dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) gli operatori già iscritti dovranno darne comunicazione all'Amministrazione Comunale.

**REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

**2) Fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi **3** esercizi finanziari disponibili, intesi come i tre anni solari coincidenti con gli esercizi contabili dell'impresa, non inferiore a **Euro 320.000,00** Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

Tale requisito è richiesto per la necessità di selezionare un operatore economico dotato di capacità economico-finanziaria idonea a garantire un adeguato ed elevato livello di solidità finanziaria in relazione alla durata del presente appalto.

**NB:** il concorrente dovrà compilare il punto relativo della “Domanda di partecipazione” o il punto 1.a), paragrafo B, Parte IV del Modello DGUE o rilasciare apposita dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che il fatturato globale annuo dell'impresa, iscritto in bilancio negli ultimi tre esercizi, non è inferiore all'importo sopra indicato.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- *per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;*
- *per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;*

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano **iniziato l'attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, copia dei contratti eseguiti e/o delle fatture che riportano in modo specifico la prestazione svolta, ecc...)

**REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

**3) Esecuzione**, negli ultimi **cinque anni** antecedenti alla pubblicazione del presente disciplinare, di attività analoghe afferenti a “*Servizio di supporto all'inclusione socio lavorativa per utenti beneficiari del reddito di cittadinanza*” nei confronti di enti Pubblici e/o privati per un importo complessivo **non inferiore a Euro 1.800.000,00**.

**NB:** il concorrente deve elencare tali servizi compilando l'apposita dichiarazione prevista nella Domanda di partecipazione o compilando il punto 1b), paragrafo C, Parte IV del modello DGUE o mediante dichiarazione equipollente nella quale dovrà essere indicato, per ogni servizio svolto:

- la tipologia (che dovrà essere analoga a quella richiesta);
- il periodo di svolgimento (che dovrà essere ricompreso nel quinquennio di riferimento);
- il committente;
- l'importo riferito al periodo di riferimento

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- copia dei certificati rilasciati dal committente privato, o in alternativa delle fatture quietanzate, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

### **INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

#### **Requisiti generali e di idoneità**

Dovranno essere posseduti, secondo la propria tipologia, come segue:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete nonché dall'Organo comune nel caso in cui questo abbia soggettività giuridica.

Il **requisito di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale** di cui ai punti **2) e 3)** devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso; detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria ai sensi dell'art. 83. comma 8 del Codice.

### **INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Il **requisito di idoneità** di cui al punto **1)** relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le consorziate eventualmente indicate in sede di gara.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale** di cui ai punti **2) e 3)** devono essere posseduti secondo quanto disposto dall'art. 47 del Codice.

### **AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

**Non** è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice ed i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati nell'allegato alla documentazione di gara "Domanda di partecipazione – Ausiliaria";
- rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante, mediante comunicazione per iscritto del RUP, inviata tramite Piattaforma Sintel.

Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

## **SUBAPPALTO**

In coerenza con la natura del servizio oggetto della procedura, non è ammesso il subappalto del servizio.

Il contratto non può essere ceduto, totalmente o parzialmente, a terzi. La cessione effettuata in violazione del seguente divieto è inefficace verso la Stazione Appaltante.

## **GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara e precisamente di importo pari ad **Euro 28.702,00** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria comunale;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1.1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 1.2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 1.3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 1.4) avere validità per giorni 180 dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 1.5) prevedere espressamente:
  - 1.1.a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - 1.1.b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - 1.1.c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 1.6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il Garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; In tal caso dovrà essere trasmessa in originale al protocollo entro la data stabilita quale termine ultimo per la presentazione delle offerte al Protocollo dell'Ente.
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Nel caso in cui il garante non emettesse le polizze in formato elettronico firmato digitalmente il concorrente potrà consegnare la garanzia in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe del garante e dell'operatore economico concorrente o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, entro e non oltre il termine delle **ore 12:00** del giorno **10 marzo 2022** mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sesto San Giovanni nei giorni non festivi di apertura verificandone gli orari sul portale [www.sestosg.net](http://www.sestosg.net).

Il plico cartaceo di cui al paragrafo precedente dovrà recare la dicitura *"Procedura aperta per l'affidamento del servizio per il supporto all'inclusione socio lavorativa per gli utenti beneficiari del reddito di cittadinanza residenti a Sesto San Giovanni e Cologno Monzese – Garanzia provvisoria"*.

#### **PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **Euro 140,00**, da effettuarsi con una delle seguenti modalità, attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>:

- *on line* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio; a comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta del versamento;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere scansionato e allegato alla documentazione di gara;

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

#### **ABILITAZIONE AL SERVIZIO AVCPASS**

Le imprese interessate a partecipare alla presente procedura, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare il possesso dei requisiti di ammissione esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale Dei Contratti Pubblici (BDNCP), come prescritto dall'art. 81 comma 1,2 del D. Lgs. 50 del 2016 e dalla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, devono preliminarmente registrarsi al servizio AVCPass (Authority Virtual Company Passport) accedendo al sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it>, "Servizi ad accesso riservato – AVCPass" e ottenere per la presente gara – identificata attraverso il CIG – seguendo le istruzioni ivi contenute, la creazione del "PassOE", cioè il documento che attesta che l'Operatore Economico può essere assoggettato a verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass.

### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. L'offerta deve pervenire, **a pena di irricevibilità**, entro e non oltre:

**le ore 16:00 del giorno 10 marzo 2022**

La Piattaforma Sintel non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel presente disciplinare.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel.

Il semplice caricamento (*upload*) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Il Manuale d'uso per il fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

### **REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

La redazione dell'offerta da parte del concorrente dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di Sintel, predisponendo:

- "Busta telematica amministrativa"
- "Busta telematica tecnica"
- "Busta telematica economica"

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma Sintel offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- ✓ l'offerta è vincolante per il concorrente;
- ✓ con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara,



allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche (amministrativa, tecnica ed economica) sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente **deve** presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta tecnica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In questo ultimo caso l'operatore economico concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

I concorrenti potranno utilizzare i modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione appaltante sulla Piattaforma Sintel.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale telematico, potrà essere prodotta in copia telematica conforme all'originale cartaceo autentica o in copia conforme ai sensi del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

## **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato

collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, a discrezione della Stazione appaltante e comunque non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

## **CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA**

Nell'apposita sezione "Invia offerta" relativa alla procedura selezionata in Sintel gli operatori economici concorrenti dovranno inserire la documentazione di seguito riportata, redatta secondo le disposizioni riportate al paragrafo "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA", in formato elettronico e firmata digitalmente.

### **A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

Da presentare in bollo, redatta preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente atto.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

La domanda dovrà essere sottoscritta:

- 1) in caso di partecipazione in forma singola, dal **Legale rappresentante**;
- 2) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **già costituiti** dalla Mandataria;
- 3) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **non ancora costituiti** da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 4) In caso consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016) dal Consorzio;
- 5) In caso di aggregazioni di rete dotati di soggettività giuridica con Organo Comune dotato di rappresentanza o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza ma **già costituito**, dalla Mandataria/Organo Comune;
- 6) In caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza **non ancora costituito**, da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 7) In caso di aggregazioni di rete datate di Organo Comune con poteri di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 8) In caso di GEIE **già costituito**, dalla Mandataria;
- 9) In caso di GEIE **non ancora costituito**, da tutti i soggetti che costituiranno il GEIE.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento (art. 89 del Codice), ogni impresa ausiliaria dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente in documento "Domanda di partecipazione – Ausiliaria", allegando suddetto modello nella sezione ove è inserito il proprio DGUE.

Il concorrente allega eventuale originale telematico o copia informatica di originale cartaceo

della procura; nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## **B) DGUE**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma Sintel secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

#### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all'**avvalimento** si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

#### **Parte III – Motivi di esclusione**

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di cui al punto 1), dal Legale rappresentante;
- nei casi di cui ai punti 2), 3) e da 5) a 9), da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma associata;
- nel caso di cui al punto 4) dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **C) Assolvimento dell'imposta di bollo mediante compilazione del Modello F24.**

L'imposta di bollo per la "Domanda di partecipazione" e per "l'Offerta economica" (Euro 32,00 totali) dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it> Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.

**Codice fiscale e dati anagrafici:** a cura del dichiarante

Il codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare non devono essere compilati.

**Codice tributo:** 1552.

L'imposta di bollo dovrà essere pagata da ogni operatore economico raggruppato / raggruppando o consorziato/consorziando o GEIE.

L'assolvimento dell'imposta di bollo mediante pagamento tramite F24 è una modalità indicativa ma non esclusiva. Potranno essere utilizzate tutte le forme previste dalle normative per il pagamento

dell'imposta di bollo (compresa l'apposizione della stessa a condizione che venga "annullata" mediante timbro con data o con semplice tratto di penna) purché se ne dia prova nella documentazione inviata tramite piattaforma Sintel.

**D) Prova dell'avvenuta costituzione di una **cauzione** (altresì denominata "**garanzia provvisoria**") - intestata al Comune di Sesto San Giovanni.**

La garanzia provvisoria, in formato elettronico e firmata digitalmente, dovrà essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa.

Nel caso di presentazione di fideiussione in formato cartaceo si veda quanto indicato al paragrafo "GARANZIA PROVVISORIA".

**E) [Eventuale] Dichiarazione di impegno** di un fideiussore verso il concorrente (sia nel caso di cauzione prestata mediante fideiussione sia nel caso di cauzione prestata in contanti) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Qualora la dichiarazione fosse già contenuta nel testo della garanzia provvisoria non sarà necessario produrre ulteriore documentazione.

Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo "GARANZIA FIDEIUSSORIA".

**F) [Eventuale] Copia delle **certificazioni di qualità**** di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

Il legale rappresentante di ogni singolo operatore economico dovrà sottoscrivere le proprie certificazioni.

**G) PassOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PassOE relativo all'ausiliaria.

Tale documento dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente in forma plurisoggettiva, da parte di tutti i componenti del raggruppamento e, nel caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c), anche dalle eventuali consorziate esecutrici.

**H) Ricevuta di versamento** della contribuzione dovuta a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici dell'importo di **Euro 140,00**.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, o consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il documento potrà essere sottoscritto unicamente dal legale rappresentante della società mandataria o del consorzio.

**I) Patto di integrità** debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente. Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente plurisoggettivo, da parte di tutti i componenti del raggruppamento e nel caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) anche dalle eventuali consorziate esecutrici.

**L) [Eventuale]**

**Nel caso di presentazione di concorrenti in forma associata** le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

### **Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

- dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

### **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

### **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267**

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, il Tribunale che ha rilasciato il provvedimento nonché:
  - la non partecipazione alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese;
  - il non assoggettamento delle imprese costituenti il raggruppamento ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

### **CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA**

La busta dovrà contenere in formato digitale i seguenti documenti:

- 1) Progetto tecnico gestionale;**
- 2) Curriculum vitae del coordinatore.**

Il Progetto tecnico gestionale dovrà essere sottoscritto digitalmente con le medesime modalità già previste per il punto **A)** del precedente paragrafo.

Il curriculum vitae dovrà essere firmato digitalmente dal dichiarante. Qualora fosse sprovvisto di firma digitale, il documento potrà essere sottoscritto in modo analogico avendo cura però di allegare copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nel progetto tecnico gestionale dovranno essere riportati tutti gli elementi atti a permettere una valutazione sia dal punto di vista della metodologia e modalità gestionali atte a perseguire le finalità e gli obiettivi del progetto che del personale coinvolto nella realizzazione del progetto/servizio.

Per la redazione del progetto tecnico gestionale dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni in modo da facilitare il confronto tra le offerte pervenute e garantire la *par condicio* tra i concorrenti:

- a) Ogni punto della relazione deve essere esauriente per se stesso.
- b) La relazione deve avere un indice analitico e ogni pagina deve essere numerata.
- c) La relazione **non** deve essere complessivamente superiore a **20 (venti) facciate A4** (no fronte retro), carattere *Century Gothic* 10, interlinea 1.5, margini minimi 2 cm).
- d) La relazione deve essere articolata nei paragrafi aventi le numerazioni da B.1 a B.5, in coerenza con i criteri di valutazione.
- e) La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsiasi indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico.

L'appaltatore sarà vincolato, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a base per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione giudicatrice con riferimento agli elementi e sub-elementi sopra indicati.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto; l'esecuzione di quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente remunerata con il prezzo contrattuale risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario.

Non sono ammessi altri allegati. Gli allegati non richiesti non saranno oggetto di valutazione.

In relazione alle richieste di accesso agli atti l'operatore economico dovrà allegare nell'apposito box della busta tecnica telematica una dichiarazione firmata digitalmente contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte. Per completezza si rimanda a quanto contenuto nel successivo paragrafo "ACCESSO AGLI ATTI".

Per la sottoscrizione della documentazione tecnica valgono le prescrizioni previste per la sottoscrizione della Domanda di partecipazione (punto **A**) del paragrafo "CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA").

### **CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA**

Nell'ambito della procedura di invio dell'offerta, l'operatore economico concorrente dovrà indicare sulla piattaforma Sintel:

- 1)** il ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara con un massimo di **cinque** decimali. Qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà al troncamento al quinto decimale;
- 2)** i costi "specifici" della sicurezza e manodopera. Il concorrente deve riportare l'indicazione dei costi della manodopera e dei costi c.d. "specifici" (o aziendali) della sicurezza connessi con l'attività dell'impresa che il concorrente prevede di sostenere per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

Si ricorda che il concorrente, al termine della suddetta procedura di invio dell'offerta, **è tenuto** a sottoscrivere digitalmente con le medesime modalità indicate al punto **A**) del precedente paragrafo, ed allegare ai documenti relativi all'offerta, il "Documento di offerta" generato automaticamente dalla piattaforma Sintel

**N.B.** Per la compilazione e la sottoscrizione dei **formulari PDF** allegati alla documentazione di gara, si rimanda al file "**Modalità di compilazione modelli**".

La documentazione sopra indicata, indipendentemente dalla forma di partecipazione del concorrente (singola o plurisoggettiva), dovrà essere caricata sulla Piattaforma Sintel, avendo cura di allegare i documenti nei corretti boxes predisposti dalla stazione appaltante. Qualora più files debbano essere allegati nel medesimo box, si potrà ricorrere ad un qualunque software di compressione (preferibilmente zip o 7z).

### **VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'IMPOSTA DI BOLLO**

Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano state apposte o siano state apposte in misura insufficiente, la Stazione Appaltante procederà d'ufficio, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, a inviarli al competente Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate affinché esso provveda alla loro regolarizzazione e all'applicazione della relativa sanzione ai sensi dell'art. 31 dello stesso decreto

### **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

### **Tabella n. 3**

ELEMENTI		PUNTEGGIO MASSIMO
<b>A</b>	Offerta Economica	<b>20</b>
<b>B</b>	Offerta Tecnica	<b>80</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

#### CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i "**Punteggi qualitativi**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

**Tabella n. 4**

<b>B</b>	OFFERTA TECNICA	Punti Max (D)
<b>B.1</b>	<b><i>Congruità, adeguatezza, completezza del progetto gestionale</i></b>	<b>35</b>
	Illustrazione del progetto gestionale con riferimento agli obiettivi delle diverse attività e prestazioni, all'approccio metodologico, ai destinatari, alla progettazione e al lavoro di equipe, ai risultati attesi rispetto ai mandati specifici del capitolato e descrizione dell'organigramma funzionale.	
<b>B.2</b>	<b><i>Integrazione con il Servizio Sociale di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese</i></b>	<b>10</b>
	Illustrazione delle modalità di collaborazione con le altre figure professionali del Servizio Sociale e con quelle che operano sul territorio con particolare riferimento ai servizi, istituzionali e non, impegnati nelle politiche attive del lavoro.	
<b>B.3</b>	<b><i>Adeguatezza della struttura organizzativa per la gestione del Servizio</i></b>	<b>15</b>
	Illustrazione delle modalità di gestione delle politiche di formazione e delle strategie di contenimento del <i>turn-over</i> ; esperienza del coordinatore nel ruolo.	
<b>B.4</b>	<b><i>Lavoro di rete</i></b>	<b>10</b>
	Illustrazione del lavoro di rete nel contesto territoriale sia nella realizzazione dei Patti per l'Inclusione Sociale sia nella realizzazione dei Progetti di utilità collettiva	
<b>B.5</b>	<b><i>Risorse aggiuntive e migliorie del Servizio</i></b>	<b>10</b>
	Si indichino le eventuali risorse aggiuntive a quelle minime indicate nel Capitolato, nonché migliorative in termini di prestazioni, mezzi, strutture, arredi, attrezzature, compreso materiale informatico, da specificare e quantificare nella offerta progettuale.	
	<b>TOTALE</b>	<b>80</b>

#### METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi **qualitativi** di cui alle lettere da **B.1** a **B.5**, cui è assegnato un punteggio massimo espresso nella colonna "**D**" della tabella, si applica il metodo del confronto a coppie tra le offerte presentate previsto al paragrafo V delle Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice citate: ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6. Al termine dei confronti si trasforma, per ciascun commissario, la somma delle preferenze attribuite mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra (0) zero e (1) uno e si calcola la media dei coefficienti.



A questo punto, in conformità all'indirizzo previsto dalla giurisprudenza prevalente secondo cui il punteggio da prendere in considerazione ai fini esclusivi della verifica di anomalia è quello effettivo e non quello più alto risultante dall'attività di riparametrazione, ai concorrenti verranno attribuiti i punteggi, mediante la formula di cui al metodo aggregativo compensatore sotto indicata, in base ai coefficienti medi ottenuti con la modalità descritta al paragrafo precedente. Nel caso in cui risultasse impossibile utilizzare il metodo del confronto a coppie previsto per la valutazione degli elementi di natura qualitativa, per la presenza di un numero di offerte valutabili **inferiore a tre**, troverà applicazione il metodo di seguito indicato.

Per ciascun elemento tecnico oggetto di valutazione, l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, così individuati:

Nessun elemento fornito	0
Non significativi	0,1
Eccessivamente scarsi	0,2
Carenti o frammentari	0,3
Incompleti e superficiali	0,4
Presenti ma insufficienti o non adeguati	0,5
Presenti in misura sufficiente	0,6
Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata	0,7
Completi ed adeguati	0,8
Completi ed adeguati con caratteristiche apprezzabili	0,9
Con caratteristiche di eccellenza	1

Anche in questo caso, come già previsto per il confronto a coppie, ai soli fini della verifica di anomalia, il coefficiente medio ottenuto per ogni elemento di valutazione verrà moltiplicato, senza alcun passaggio di riparametrazione, per il punteggio massimo attribuibile per tale elemento valutativo.

Si procederà alla riparametrazione anche in caso di ammissione alla gara di un solo concorrente.

#### **METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite interpolazione lineare - cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. IV. secondo la seguente formula:

$$\begin{aligned} C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) &= X * A_i / A_{\text{soglia}} \\ C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) &= X + (1 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})] \end{aligned}$$

dove:

- C<sub>i</sub>** = **coefficiente** attribuito al concorrente i-esimo;
- A<sub>i</sub>** = **valore** dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;
- A<sub>soglia</sub>** = **media aritmetica** dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
- X** = **0,9**;
- A<sub>max</sub>** = **valore** dell'offerta (ribasso) più conveniente;

#### **METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: *aggregativo compensatore*.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

- P<sub>i</sub>** = punteggio dell'offerta i-esima
- n** = numero totale dei requisiti
- W<sub>i</sub>** = peso o punteggio massimo attribuito al requisito (i)
- V(a)<sub>i</sub>** = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero a uno
- Σ<sub>n</sub>** = sommatoria.

Contestualmente, allo scopo di preservare l'equilibrio tra i diversi elementi qualitativi e quantitativi (offerta economica) dell'offerta, ai fini della formazione della graduatoria e dell'aggiudicazione della procedura, i coefficienti medi di ciascun elemento qualitativo come sopra ottenuti verranno riparametrati attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un coefficiente conseguentemente proporzionale. Quindi tali coefficienti riparametrati verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile per ogni elemento valutativo.

Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto costituito dai punteggi ottenuti dalla somma di quelli dell'offerta tecnica con quelli dell'offerta economica.

Si procederà ad aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta qualora valida.

### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA - APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE AMMINISTRATIVE**

La verifica della documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione dei concorrenti al procedimento inviate per via telematica, avranno luogo nei giorni successivi alla scadenza fissata, presso gli uffici del Comune, in seduta non pubblica.

La gestione telematica della procedura garantisce infatti non solo la tracciabilità di tutte le operazioni compiute, tra cui l'apertura dei *files* inviati dai concorrenti, ma anche la garanzia di immutabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte a salvaguardia dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.

Tali sedute, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che comunque saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Sintel.

Il RUP procederà, nella prima seduta, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

### **COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice. Il ritardo o la mancata pubblicazione di tali dati non è causa di illegittimità della procedura, potendo essere sempre successivamente sanata.

### **APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TELEMATICHE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del R.U.P. la commissione giudicatrice procederà, sempre in seduta non pubblica, all'apertura delle buste concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Conseguentemente, in una o più sedute, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà al calcolo e all'attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato al

paragrafo "CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE".

Successivamente la commissione darà atto nei verbali dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, nonché delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

In caso di parità di punteggio finale di due o più offerte prime in graduatoria, al fine di pervenire alla proposta di aggiudicazione a favore di un operatore economico, verranno prese in considerazione, in ordine di applicazione, i seguenti parametri:

**1)** prevarrà quella che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'offerta tecnica;

**2)** in caso di parità anche dell'offerta tecnica e conseguentemente di quella economica, trova applicazione quanto previsto dall'art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924. A tale proposito la procedura di rilancio dell'offerta economica, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, verrà esperita e condotta mediante la piattaforma Sintel, con la creazione di una nuova procedura ad invito nella quale verrà chiesto, limitatamente agli operatori economici che hanno presentato offerte uguali, di effettuare una offerta migliorativa.

Il Report di tale procedura di rilancio andrà ad integrare i verbali di gara della presente procedura.

Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta di rilancio, se valida.

**3)** Qualora, al termine della procedura di rilancio, dovesse permanere *l'ex aequo*, si procederà in seduta pubblica, in presenza o con la possibilità di collegarsi in videoconferenza, al sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo "AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO".

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato in merito alla verifica di anomalia delle offerte.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al R.U.P. - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche 1 e 2;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### **VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### **AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

**L'aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni **(stand still)** dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

**La stipula** ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in secondo le modalità previste all'art. 32, comma 14, del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà:

**1)** costituire una garanzia definitiva del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, salvo maggiorazione ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Tale garanzia può essere costituita mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

**2)** Stipulare ai sensi dell'art. 20 del capitolato speciale – e consegnarne copia alla Stazione Appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'inizio di esecuzione del servizio:

- una polizza assicurativa di responsabilità civile RCT/RCO per danni a terzi e utenti causati nell'esecuzione del servizio, che preveda un massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 (due milioni) e una efficacia non inferiore alla durata del servizio, fino alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del Comune;

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

## **ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità.

L'ostensione, totale o parziale, della documentazione di gara presentata in sede di offerta dagli operatori economici concorrenti è **differita**, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c) e d) del D. Lgs. 50/2016, fino all'aggiudicazione.

Fatto salvo quanto sopra indicato, l'articolo 53, comma 5, lettera a), del citato decreto disciplina i motivi e le circostanze nelle quali il diritto di accesso agli atti di gara non può essere concesso e in particolare l'articolo prevede che siano *"esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali"*.

L'eccezione a tale diniego è prevista al comma 6 del medesimo articolo.

Pertanto, allo scopo di permettere con celerità a questa stazione appaltante la valutazione circa i limiti del diritto di accesso agli atti al fine di tutelare sia il diritto stesso di accesso sia i segreti tecnici e commerciali dell'azienda, il concorrente, qualora reputi che il contenuto della propria offerta costituisca *"know-how"* aziendale ossia rientri nei beni essenziali che sono prodotto patrimoniale della capacità ideativa dell'impresa e verso cui l'ordinamento offre tutela in quanto segreti commerciali dovrà allegare, in sede di offerta, in apposito box di Sintel creato durante la procedura di configurazione, la documentazione nella quale, analiticamente, verranno elencati i paragrafi che contengono elementi che possano, dietro motivate e comprovate argomentazioni, costituire o contenere segreti tecnici e/o commerciali, nonché l'offerta tecnica eventualmente oscurata.

Qualora, nel corso della procedura o al termine di essa, dovessero pervenire una o più richieste di accesso agli atti, specificatamente per l'offerta tecnica, questa stazione appaltante procederà come segue:

**a)** in mancanza della dichiarazione di cui sopra o qualora essa dovesse contenere affermazioni generiche e non sufficientemente sviluppate, si procederà all'ostensione della documentazione nella sua interezza, senza alcuna valutazione di merito poiché la mancanza o l'incompletezza di una dichiarazione da parte del concorrente di richiesta di tutela dei propri interessi tecnici e/o commerciali verrà considerata come mancanza di interesse nel volerli esercitare;

**b)** qualora il documento fosse presente, verranno valutati i diversi interessi considerando che un concorrente non può fare del diritto di accesso un uso emulativo allo scopo precipuo di giovare di specifiche conoscenze industriali o commerciali acquisite e detenute, avendo l'onere di dimostrare la concreta necessità di utilizzo della documentazione per uno specifico giudizio e non di mera intenzione di verificare e sondare l'eventuale opportunità di proporre ricorso giurisdizionale (anche da parte di chi vi abbia, come l'impresa seconda in graduatoria, concreto ed obiettivo interesse) non risultando legittimo un accesso meramente esplorativo a informazioni riservate in quanto mancante della dimostrazione di una specifica e concreta indispensabilità. Si rimanda ai contenuti del paragrafo *"CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA"*.

## **FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4 ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

## **CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato negli atti di gara.

L'operatore economico deve accettare espressamente, in fase di gara, la clausola sociale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le norme di cui all'art. 30, comma 4, del Codice appalti.

## **PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di Sesto San Giovanni ha disposto di aderire al Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Milano relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali, la cui sottoscrizione tra le Parti ha avuto luogo in data 11 dicembre 2012.

Pertanto, in attuazione di tale protocollo d'intesa il Comune di Sesto San Giovanni vigilerà con particolare attenzione affinché nell'assegnazione e nell'esecuzione del presente appalto, così come di tutti gli appalti pubblici, sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

### **CODICI DI COMPORTAMENTO**

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 dell'8 aprile 2014 sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

A tal fine il Comune mette a disposizione sul suo sito istituzionale all'indirizzo:

<https://sestosg.net/tipologie-documento/regolamenti/>

i testi sopra citati, affinché l'impresa che risulterà aggiudicataria li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell'Ente (sia *in loco* che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

### **CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Monza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **NORMATIVA APPLICABILE**

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni:

- del D. Lgs. n. 50/2016 e successivo avviso di rettifica pubblicato in GU n. 164 del 15/07/2016 esclusivamente per gli articoli dello stesso richiamati nei documenti di gara;
- del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore ed espressamente richiamate nei documenti di gara;
- del Codice Civile;
- del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
- dei regolamenti comunali.

Sesto San Giovanni, 8.2.2022

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Daniela Zappaterra  
[Firmato digitalmente]